

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, LA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA, LE ASSOCIAZIONI ANTEAS, AUSER E INSIEME PER VINCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, con sede legale in Bormio, Via Roma, 1 - codice fiscale 92002450143, in qualità di Ente gestore dei Servizi sociali gestiti in forma associata e di Ente Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2018-2020 dell'Ambito territoriale di Bormio, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali - Ufficio di Piano, Attilia Galli, domiciliata per la carica in Bormio, Via Roma, n. 1 presso la sede della Comunità Montana Alta Valtellina, autorizzata con deliberazione della Giunta Esecutiva n 153 del 17/12/2020;

E

"STELLA ALPINA" Società Cooperativa Sociale con sede legale in Bormio, Via della Vittoria n. 27/A Codice Fiscale 00615690146, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Attilio Trabucchi, nato a Tirano il 13/09/1940 domiciliato per la carica a Bormio in Via della Vittoria n. 27/A;

E

ANTEAS (Associazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la Solidarietà), iscritta con provvedimento n. 32861 del 22.06.1999 al progressivo n. 2530 del Registro Generale Regionale di Volontariato, con sede legale in Sondrio, Via Bonfadini n.1, CF 93011460149, rappresentata dal Presidente, Fausta Svanella, nata a Cosio Valtellino il 10.1.1955 e residente a Cosio Valtellino (SO) in via Lavizzari 19;

E

AUSER (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà), iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 748 progressivo 2989 sez. A (sociale), con sede legale in Sondrio, Via Torelli, 3 CF 93009700142, rappresentata dal Presidente, Fabio Colombera, nato a Sondrio il 14/11/1952 e residente a Sondrio in via Toti 18;

E

Associazione INSIEME PER VINCERE OdV, con sede legale in Valdidentro, P.zza IV Novembre n. 1, CF 0964430144, rappresentata dal Presidente, Daniela Gurini, nata a Bormio (SO) il 05/08/1974, residente in Valdidentro, via Presura n.26;

**VISTI**

il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105;

la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1353 del 25/2/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

il "Piano di Zona dell'ambito territoriale dell'Alta Valtellina 2018 - 2020 Sistema integrato di interventi e servizi sociali", licenziato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Bormio del 06.12.2018;

La "Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e per l'attuazione del Piano di Zona nell'Ambito territoriale di Bormio, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2008.Periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2020";

la vigente convenzione con la Comunità Montana di Tirano, valevole fino al 31.12.2021, finalizzata al coordinamento dei servizi di trasporto per cure radioterapiche erogati nei rispettivi distretti, che garantisce la disponibilità di eventuali posti non utilizzati dai trasportati dell'Alta Valle ai residenti nei comuni compresi tra Grosio e Tirano;

## PREMESSO

che i Comuni dell'ambito di Bormio hanno delegato alla Comunità Montana Alta Valtellina le funzioni inerenti i servizi socio-assistenziali gestiti in forma associata, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. 3/2008 per il periodo 2016/2020;

che tra i servizi gestiti in forma associata è previsto il servizio di trasporto sociale, destinato a cittadini:

- che hanno necessità di recarsi presso centri ospedalieri provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o visite specialistiche;
- che si trovano in condizioni di non autonomia, di disagio, di impossibilità ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, o che risultano privi di figure familiari o parentali di riferimento, e che dunque necessitano di accompagnamento per il disbrigo di commissioni o per l'accesso a strutture ospedaliere, site in provincia o in regione Lombardia, per cure mediche, terapie o visite specialistiche;

che il trasporto sociale è rivolto a particolari categorie di utenti (pazienti oncologici e soggetti fragili in condizione di non autonomia) e non potrebbe essere garantito, alle stesse condizioni economiche ed operative, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico;

che le attività di cui al presente accordo non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta di servizi di trasporto pubblico da parte del mercato ed hanno carattere saltuario e limitato nel tempo;

che gli Uffici della Comunità Montana non riescono a gestire le attività connesse all'organizzazione e alla realizzazione del trasporto sociale con il proprio personale;

che il servizio di trasporto sociale, negli anni è stato garantito all'utenza attraverso il coinvolgimento di organizzazioni di Terzo Settore, le quali nel tempo hanno consolidato la capacità di agire in modo sinergico, efficace ed efficiente, supportate in parte dagli operatori dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana;

che eventuali oneri a carico della Comunità Montana dovranno consistere in contributi alle organizzazioni di Terzo Settore a copertura di spese documentate per lo svolgimento delle attività connesse al trasporto sociale;

che la Cooperativa sociale Stella Alpina, le Associazioni AUSER, ANTEAS e INSIEME PER VINCERE, ciascuna per le proprie finalità statutarie, si sono dichiarate disponibili a collaborare con la Comunità Montana per la realizzazione del trasporto sociale, perché tale servizio costituisce una forma di solidarietà rivolta alla comunità locale;

che la Cooperativa Sociale Stella Alpina, le Associazioni AUSER, ANTEAS e INSIEME PER VINCERE dispongono di automezzi di proprietà o in comodato d'uso, anche attrezzati per il trasporto di persone disabili, i quali possono essere destinati al trasporto sociale di soggetti fragili in condizione di non autonomia;

visto l'art. 43 della legge 449/1997 ("Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una maggiore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile");

considerato ora che tra la Comunità Montana Alta Valtellina (di seguito e per brevità denominata Comunità Montana) e le organizzazioni citate è necessario stipulare un apposito accordo per regolare fini, durata, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie per l'attuazione del servizio di trasporto sociale;

tutto quanto sopra premesso,

**SI ACCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

**Art. 1**

La Comunità Montana e le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, nel rispetto della normativa vigente cooperano per realizzare il servizio di trasporto sociale a favore di cittadini:

- a. che hanno necessità di recarsi presso centri ospedalieri provinciali per sottoporsi a cicli di terapie;
- b. che si trovano in condizioni di non autonomia, di disagio, di impossibilità ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, o che risultano privi di figure familiari o parentali di riferimento; e che, dunque, necessitano di accompagnamento per il disbrigo di commissioni o per l'accesso a strutture ospedaliere, site in provincia o in regione Lombardia, per cure mediche, terapie o visite specialistiche.

Le attività di cui al precedente punto a. sono svolte dal lunedì al sabato, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie stabilito dalle unità organizzative di radioterapia oncologica di Sondrio.

Ne fruiscono cittadini residenti nell'ambito di Bormio e, limitatamente agli accessi presso il servizio di radioterapia oncologica, i cittadini residenti nel mandamento di Tirano, secondo specifici accordi stipulati con la Comunità Montana di Tirano e il Comune di Tirano.

Le attività di cui al precedente punto b. sono erogate esclusivamente ai cittadini dell'Ambito; forniscono la risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo; vengono attivate a seguito di richiesta diretta del cittadino alla Cooperativa Stella Alpina oppure, per utenti in carico, direttamente dal servizio sociale dell'Ufficio di Piano, che provvederà a richiedere il trasporto con almeno due giorni di preavviso, fornendo contestualmente alla Cooperativa una scheda con la destinazione, i dati del fruitore con i relativi recapiti ed eventuali esigenze specifiche che hanno una ricaduta sull'autoveicolo da impiegare per il viaggio.

Le Associazioni ANTEAS e AUSER cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come rapporto di lavoro.

La tariffa per il servizio di trasporto sociale è così fissata:

- per viaggi a/r all'interno del territorio dell'ambito Alta Valtellina, esclusa la tratta verso Sondalo, € 15,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondalo € 25,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Tirano € 35,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Sondrio € 50,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Piantedo € 70,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Gravedona € 70,00;
- per viaggi a/r dai comuni dell'ambito Alta Valtellina a Milano € 120,00

Per altre destinazioni il rimborso sarà chilometrico.

Il trasporto dei pazienti oncologici per la fruizione della radioterapia è gratuito.

## Art. 2

La Comunità Montana, tramite l'Ufficio di Piano, si impegna a garantire un contributo per la copertura dei costi del servizio come segue:

- Euro 5.000/anno a favore della Cooperativa Stella Alpina, previa rendicontazione delle spese sostenute, per il coordinamento delle organizzazioni di Terzo Settore coinvolte nel servizio e la gestione del servizio di segreteria del servizio; le spese per le coperture assicurative del mezzo utilizzato per il servizio di trasporto sociale, gli oneri aggiuntivi per la copertura casco e degli infortuni conducente sono poste interamente a carico della Cooperativa, la quale solleva la Comunità Montana da ogni responsabilità circa l'utilizzo del mezzo.
- Euro 3.500/anno a favore delle Associazioni ANTEAS e AUSER, quale rimborso delle spese per la stipula delle coperture assicurative dei volontari e per le spese generali relative ai servizi forniti nell'ambito del presente accordo.  
Tali somme non costituiscono un compenso ai volontari per il servizio di accompagnamento e trasporto di cui al presente accordo.

La Comunità Montana si assume l'onere del trasporto delle persone segnalate dal servizio sociale dell'ufficio di piano e le quote non coperte dalla compartecipazione al costo del servizio da parte dei fruitori.

La Comunità Montana inoltre riconosce a ciascun volontario impegnato nel trasporto fuori dal territorio provinciale di cui art. 2 punto b. un buono pasto dell'importo giornaliero di massimi Euro 15,00. Tali rimborsi saranno liquidati direttamente all'Associazione di appartenenza del volontario con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute.

La liquidazione delle suddette somme avviene in due tranches:

la prima entro il 30/4 e la seconda entro 15 giorni dalla presentazione della relazione finale.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

La Comunità Montana garantisce due incontri di formazione per i volontari delle associazioni impegnate nel servizio di trasporto.

### Art. 3

La cooperativa Stella Alpina Società cooperativa sociale si impegna a:

1. Assumere il coordinamento delle organizzazioni partner di progetto convocando e gestendo almeno tre riunioni all'anno per la verifica dell'andamento del servizio e l'adozione di misure correttive nel caso si evidenziassero criticità.
2. Promuovere il raccordo delle azioni in capo a ciascuna organizzazione per il soddisfacimento del bisogno di trasporto sociale dei potenziali fruitori del servizio.
3. Assicurare, l'apertura per almeno due ore/die da lunedì a sabato di uno sportello con funzioni di segreteria del servizio di trasporto sociale atto a offrire informazioni, accogliere le richieste di trasporto, definire le quote di compartecipazione alla spesa, introitare il pagamento del trasporto da parte dei fruitori secondo il regolamento ISEE adottato dalla Comunità Montana.
4. Definire il calendario dei turni di servizio dei volontari delle associazioni ANTEAS e AUSER, nel rispetto delle modalità condivise di ingaggio dei volontari stessi (modulistica, ordine di servizio, principio di rotazione, distribuzione delle responsabilità).
5. Tenere un registro in cui siano riportati i trasporti effettuati con indicazione della data e degli orari, del fruitore, dell'autista volontario e della relativa associazione di appartenenza da trasmettere nella relazione annuale alla Comunità Montana e alle associazioni partner di progetto.
6. Mettere a disposizione il proprio automezzo dotato di pedana per la realizzazione del trasporto di pazienti oncologici e di persone fragili.
7. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. La cooperativa non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività.
8. A versare alle associazioni AUSER e ANTEAS le quote spettanti per i trasporti effettuati con il proprio automezzo.

### Art. 4

Le Associazioni ANTEAS e AUSER rispettivamente si impegnano a:

1. Garantire la continuità degli interventi di cui al presente accordo.
2. Stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
3. Impegnare nel servizio soci volontari in possesso dei necessari requisiti.
4. Garantire la partecipazione dei volontari impiegati nel servizio di trasporto sociale ad eventuali incontri formativi promossi dalla Comunità Montana Alta Valtellina.
5. Partecipare alla programmazione e alla organizzazione del servizio di trasporto sociale con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività.
6. Fornire alla Cooperativa Stella Alpina, a cadenza semestrale, gli elenchi nominativi e i recapiti telefonici dei volontari disponibili ad effettuare il trasporto di cui all'art. 2 punto b, con l'indicazione della disponibilità alle percorrenze (all'interno dell'Ambito di Bormio, della Provincia o della Regione).
7. Provvedere alla gestione e alla manutenzione degli automezzi in uso.
8. Garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio e a gestire i dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 nel solo ed esclusivo fine della gestione del servizio di cui al presente accordo. L'Associazione non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività.
9. Presentare alla Comunità Montana la rendicontazione annuale dell'attività svolta.

I volontari utilizzatori degli automezzi rispondono in proprio per le eventuali violazioni del codice della strada, sostenendo gli oneri delle relative contravvenzioni, oltre le eventuali altre spese connesse.

**Art. 5**

L'Associazione INSIEME PER VINCERE si impegna a:

1. Garantire il passaggio di proprietà del furgone Volkswagen Caravelle a favore dell'Associazione ANTEAS, perché venga utilizzato esclusivamente per il trasporto dei pazienti oncologici.
2. Sostenere i costi di gestione del furgone per un importo di € 5.000/anno (rifornimento carburante, ordinaria e straordinaria manutenzione, acquisto e montaggio dei pneumatici, coperture assicurative (RC Auto, Kasco e infortuni conducente), sanificazione e lavaggio); l'eventuale integrazione del sostegno sarà valutato dall'associazione, previa dimostrazione dei costi aggiuntivi sostenuti.

**Art. 6**

I fruitori del servizio di trasporto sociale partecipano ai costi secondo le modalità previste dal regolamento per l'accesso ai servizi adottato dalla Comunità Montana Alta Valtellina.

I pazienti oncologici sono esonerati dal pagamento del servizio per la fruizione della radioterapia, fatto salvo che vogliono contribuire volontariamente.

Le persone segnalate dal servizio sociale dell'Ufficio di piano sono esonerate dal pagamento del servizio.

**Art. 7**

I referenti locali per la gestione del servizio e la verifica delle attività sono:

- in rappresentanza della Comunità Montana il Responsabile dei servizi sociali e culturali, Attilia Galli;
- in rappresentanza di Stella Alpina Società cooperativa sociale, Barbara Silvestri.
- in rappresentanza dell'Associazione ANTEAS, Gianfranco Rocca.
- in rappresentanza dell'Associazione AUSER, Gian Franco Binda.
- in rappresentanza dell'Associazione INSIEME PER VINCERE, Daniela Gurini.

La dott.ssa Barbara Silvestri assume la funzione di riferimento per i partner del servizio.

**Art. 8**

La validità del presente accordo, decorre dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

La Comunità Montana ha facoltà di rescissione dal presente accordo ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1.


La Cooperativa, le associazioni ANTEAS, AUSER e INSIEME PER VINCERE hanno facoltà di recedere dall'accordo, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 90 giorni prima dalla cessazione dell'impegno.

Letto approvato e sottoscritto:


Per la Comunità Montana Alta Valtellina: Attilia Galli



Per Stella Alpina Società Cooperativa Sociale: Attilio Trabucchi



Per l'associazione ANTEAS: Fausta Svanella

 ANTEAS

Per l'associazione AUSER: Fabio Colombera



Per l'associazione INSIEME PER VINCERE: Daniela Gurini



Via Bonfadini, 1  
23100 SONDRIO  
[www.anteas-sondrio.it](http://www.anteas-sondrio.it)

